



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 3

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 26 novembre 2021

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 19 novembre 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	componente
Avv. Flaminia Longobardi	componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo con riserva dei motivi in data 2/11/2021, pervenuto in pari data, prot. n. 424, del tesserato dell'Unione Rugby Capitolina ASD sig. Francesco Saverio Pompili, assistito e difeso dall'Avv. Edoardo Alesse, giusta procura allegata al medesimo preavviso di reclamo, e sul successivo atto di integrazione dei motivi in data 5/11/2021, ricevuto in data 6/11/2021, prot. n.425, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 27 ottobre 2021, comunicato TOP 10/05/GS, pubblicato in data 27/10/2021, con cui lo stesso Sig. Pompili, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Eccellenza TOP 10 in data 23/10/2021, Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969, è stato sanzionato con l'interdizione di due mesi (dal 28/10/2021 al 27/12/2021 compresi) per la violazione dell'art. 28/1, lett. c), (offese reiterate all'arbitro e al team arbitrale) del Regolamento di Giustizia.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo* il sig. Francesco Saverio Pompili, assistito e difeso dall'Avv. Edoardo Alesse, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone la revoca o la parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione comminata.

Nel proprio reclamo il sig. Pompili lamenta che in occasione della gara oggetto dell'impugnazione non ha proferito espressioni offensive della terna arbitrale, che le stesse non gli si possono riferire e che quanto è stato riportato nel referto arbitrale sarebbe stato determinato in parte anche da valutazione soggettive.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La difesa del reclamante ha anche evidenziato che il Sig. Pompili è impegnato nel rugby da oltre vent'anni come allenatore ed educatore dedicato soprattutto alla formazione dei giovani atleti e che in precedenza non aveva mai subito un provvedimento sanzionatorio.

A supporto del reclamo sono state depositate le dichiarazioni di due tesserati, nelle quali è riferito che il reclamante durante la gara, a seguito di un fuorigioco sanzionato dall'arbitro, avrebbe esclamato "sei matto" e, in ragione, di ciò il reclamante chiede la derubricazione in proteste dell'illecito contestato.

La difesa del Sig. Pompili, quindi, dopo avere invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11 del Regolamento di Giustizia *"sia per valorizzare la tensione vissuta durante il match dall'allenatore, al fine di equiordinare la sanzione all'effettiva infrazione, laddove commessa, sia per valorizzare l'impeccabile curriculum sportivo e di tesserato del reclamante"* conclude chiedendo a questa Corte:

- "1. In totale riforma del provvedimento impugnato, di revocare la sanzione dell'interdizione di mesi due irrogata al tesserato Francesco Saverio Pompili, stante l'insussistenza dei fatti;*
- 2. In parziale riforma del provvedimento impugnato, di derubricare l'illecito, applicando la fattispecie prevista dall'art. 28/1 lett. b, e per l'effetto ridurre la sanzione al minimo edittale, o la diversa sanzione ritenuta di giustizia;*
- 3. In parziale riforma del provvedimento impugnato, di ridurre la sanzione dell'interdizione di mesi due applicando la sanzione della deplorazione, ovvero l'interdizione di giorni 15, o la diversa misura dell'interdizione ritenuta di giustizia;*
- 4. In ogni caso si insiste per il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11 R.d.G. FIR e per la restituzione del contributo funzionale".*

Il Sig. Pompili, in via istruttoria, oltre ad allegare al reclamo n.2 dichiarazioni di tesserati sui fatti in questione, chiedeva la prova testimoniale sui medesimi fatti indicando due testi.

Il Presidente di questa Corte con ordinanza in data 15/11/2021 fissava la camera di consiglio per il 19 novembre 2021, e ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, disponeva la convocazione dei sigg.ri Riccardo Angelucci e Dario Merli, ufficiali di gara della partita oggetto di reclamo.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla predetta camera di consiglio comparivano il sig. Francesco Saverio Pompili e l'Avv. Edoardo Alesse. E' stato sentito il sig. Pompili, il quale ha riferito che in occasione della gara può avere manifestato delle proteste, ma non ha mai inteso offendere la terna arbitrale.

L'avv. Alesse ha poi illustrato il reclamo e insistito per l'accoglimento.

Successivamente, il Collegio, in ragione di quanto indicato nel referto arbitrale, ha ritenuto di procedere all'audizione solo dell'assistente dell'arbitro, Sig. Dario Merli.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Francesco Saverio Pompili in occasione della gara oggetto del reclamo avrebbe offeso gli ufficiali di gara, come riportato nel referto arbitrale.

Al riguardo, preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, si rileva che sui fatti oggetto del reclamo il sig. Riccardo Angelucci, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che: *“Durante lo svolgimento della gara dalla tribuna, il tesserato FIR Francesco Pompili riconosciuto dal team arbitrale continuava a contestare le decisioni prese dalla terna arbitrale in maniera inadeguata. A fine partita comunico al Sig. Franco Tambornino, accompagnatore della S.S. Lazio 1927 che avrei riportato a referto il comportamento non corretto del sig. Pompili. Allego Mod. D integrativo del primo assistente arbitrale sig. Dario Merli”*.

Nel predetto Mod. D il Sig. Dario Merli riferisce quanto segue: *“In qualità di primo assistente arbitrale designato per la gara in oggetto, durante il primo tempo prestavo la mia attività nel lato di campo in prossimità delle tribune della società ospitante, Lazio Rugby. Già superata la metà del primo tempo, un soggetto indossante il materiale tecnico della società Lazio Rugby e seduto nell'angolo più in alto a destra della tribuna, successivamente riconosciuto per precedente conoscenza nel tesserato FIR POMPILI Francesco Saverio, iniziava a inveire nei confronti della terna arbitrale ogni qualvolta venisse assegnata una penalità alla squadra ospitante. In particolare, le parole inizialmente proferite si limitavano a commenti del tipo “ma che cazzo fischiate? Ma che*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*cazzo vedete ?” Successivamente, dopo l’assegnazione di un calcio di punizione ai danni della Lazio Rugby per fuorigioco del n.9, nel generale silenzio del pubblico, il Sig. Pompili proferiva con toni crescenti e molto sostenuti le seguenti parole, dapprima rivolgendosi al secondo assistente arbitrale e poi a tutta la terna: “Masini ma che cazzo chiami ? Non era un fuorigioco! Non capite un cazzo, ma che cazzo fischiate? Avete le talpe nel cervello”. Successivamente, durante il secondo tempo, in cui mi trovavo dal lato opposto del campo, il sig. Pompili continuava a commentare a gran voce, nella calma generale del pubblico e delle panchine, ogni chiamata ai danni della propria squadra con le modalità sopra esposte”.*

La Corte, in ragione delle contestazioni formulate nel reclamo *de quo*, per un più completo accertamento dei fatti, ai sensi dell’art. 40, comma 4, ha proceduto all’audizione dell’assistente dell’arbitro, Sig. Dario Merli, il quale forniva le seguenti precisazioni sull’episodio oggetto del reclamo: *“la gara era tranquilla e si svolgeva in un clima silenzioso a parte la voce di una persona che emergeva forte e chiara. Mi trovavo dal lato della tribuna e ho sentito chiaramente le ‘famose frasi’ riportate nel referto. Intorno al 25° minuto del secondo tempo il secondo Assistente segnalava via radio un fuori gioco. L’arbitro assegnava quindi un calcio di punizione e a quel punto la stessa voce ha urlato quanto riportato nel referto, compresa quella particolare “avete le talpe nel cervello” che ricordo molto bene perché non l’avevo mai sentita prima e per questo mi ha molto colpito. Mi sono girato e ho riconosciuto il Sig. Pompili che poi ha continuato per tutta la gara a vociare con gli stessi toni”.*

Alla luce del contenuto del referto e delle precisazioni fornite dal Sig. Merli sulla condotta assunta dal sig. Pompili in occasione dell’episodio oggetto di reclamo, questa Corte, quindi, ha ritenuto di non ammettere l’escussione dei testi richiesti dal reclamante.

La Corte, infatti, rileva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ovvero le circostanze in esso indicate possono essere provate con ogni mezzo consentito dal codice di procedura civile, quando queste non sono state direttamente percepite dal verbalizzante in quanto non avvenute alla sua presenza o, comunque, non verificatesi alla sua presenza o



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

contraddittorie rispetto ad altre circostanze oggettive (Cass. Sezioni Unite sentenza del 24/7/2009 n.17355; *cf.* Cass. Civ. Sez. VI sentenza del 25/1/2012 n.1069).

Al riguardo, la Corte osserva che l'arbitro e soprattutto il suo assistente, che ha integrato il referto, hanno direttamente percepito le circostanze indicate nel medesimo referto, come confermato nella camera di consiglio, né sono emerse circostanze oggettive contraddittorie rispetto a quelle del referto. In ragione di quanto sopra, pertanto, questa Corte ha ritenuto di non disporre la prova testimoniale richiesta dal reclamante, in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante alla luce del referto e di quanto dichiarato dal Sig. Merli.

Ciò posto, dall'esame del referto arbitrale e da quanto acquisito alla camera di consiglio, risulta che il Sig. Pompili ha formulato nel corso della gara all'indirizzo degli ufficiali di gara delle espressioni che integrano l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia.

La Corte, inoltre, ritiene di non poter accogliere l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11 del Regolamento di Giustizia, tuttavia, considerato il contenuto delle espressioni in questione, in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, ritiene adeguata al caso di specie la pena base di un mese di interdizione.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 28/1, lett. c), 11, 14, Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il tesserato Sig. Francesco Saverio Pompili con l'interdizione di un (1) mese, dal 28/10/2021 al 27/11/2021 compresi;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 19-26 novembre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello  
(Avv. Achille Reali)